

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 382

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 29/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA

382/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO

Presidente

Dott.ssa Rita LORETO

Consigliere relatore

Dott.ssa Emma ROSATI

Consigliere

Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA

Consigliere

Dott.ssa Elena TOMASSINI

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizi di appello in materia di pensioni civili, iscritti ai nn. 48078 e 50094 del registro di Segreteria, riuniti in rito e proposti rispettivamente da:

- MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Direttore Centrale Aiello, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Castro Pretorio n. 5;

- COMORETTO Rosa, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore S. F., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Pica, con lui elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Andreozzi; **app. incidentale**

avverso la sentenza n. 410/2014 depositata il 7.05.2014, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;

e nei confronti dell'INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Caliuolo, Antonietta Coretti, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016, il relatore, Consigliere Rita Loreto, l'Avv. Mariella Di Martino, su delega dell'Avv. Mario Pica, per l'appellante incidentale e l'Avv. Maria Passarelli per l'INPS, assente il rappresentante del Ministero dell'Interno;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la signora S. C., vedova di SPIZZO Stefano, Agente Scelto della Polizia di Stato, deceduto il 1.12.2001 per "folgorazione", proponeva istanza affinché venisse dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione dal Ministero dell'Interno, scaturite dal conguaglio disposto con D.M. n. 327/2011 del 27.06.2011 tra il trattamento privilegiato di reversibilità e l'importo percepito quale contributo erogato dal Fondo per il Personale della Polizia di Stato nelle more della concessione del predetto trattamento privilegiato.

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, ha riconosciuto l'irripetibilità delle somme percepite dalla S. C. a titolo di anticipo del trattamento privilegiato, ma ha ritenuto essere nel frattempo maturata la prescrizione sul ratei pensionistici corrisposti nel quinquennio antecedente la data di notifica alla signora S. C. del D.M. n. 0327/11, con cui le veniva comunicato il recupero della complessiva somma di euro (3.000 + 51.000 =) 54.000,00.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno, cui ha resistito la signora S. C. con appello incidentale.

Con il proprio gravame il Ministero dell'Interno ha dedotto la natura meramente assistenziale e temporanea, e non già previdenziale, delle somme erogate a titolo di anticipazione dal Fondo per l'Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, che prescinde dal fatto che gli aventi diritto abbiano versato contributi previdenziali. Di qui l'inapplicabilità dell'art. 3 della L. n. 335/1995, ai sensi del quale il Giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione.

Nel merito, l'Amministrazione ha ribadito quanto già sostenuto in primo grado circa l'insussistenza del presupposto per ritenere fondato il legittimo affidamento della S. C..

Il Ministero ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza di primo grado e la declaratoria di integrale ripetibilità dell'importo erogato dal Fondo Assistenza del Personale della Polizia di Stato a titolo di contributo assistenziale.

L'appellante incidentale S. C., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore S. F., ha replicato all'appello del Ministero, deducendo che le somme liquidate nel provvedimento impugnato sono state corrisposte a titolo di "anticipazione del trattamento pensionistico"; pertanto, a suo avviso, non si tratta di obbligazione patrimoniale avente natura diversa da quella previdenziale, bensì di somme che sono state liquidate solo in ragione della concessione della pensione ed all'interno dello stesso rapporto previdenziale, con l'effetto della piena applicabilità dell'Istituto della prescrizione. Sotto tale profilo ha chiesto quindi la conferma della sentenza di primo grado. La S. C. ha poi dispiegato appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il recupero delle somme indebitamente percepite dalla medesima, perché ha sostenuto di averle percepite in buona fede. A tal riguardo ha precisato che aveva formulato istanza di pensione privilegiata in data 13.05.2002, che gli anticipi di pensione le sono stati corrisposti dal Fondo già a partire dal 1.10.2004 e sino al 31.03.2009, ma ha obiettato che non era a conoscenza né del D.M. n. 1232 del 10.05.2007, di concessione del trattamento privilegiato di reversibilità e di contestuale recupero di euro 3.000,00 quale anticipazione corrisposta dal Fondo; né del successivo D.M. n. 0327 del 27.06.2011 con cui, a modifica del precedente D.M., veniva precisato che si sarebbe provveduto all'ulteriore recupero della somma di euro 51.000,00 anticipata dal Fondo di Assistenza. A sostegno della tesi del legittimo affidamento la S. C. ha richiamato il lungo tempo trascorso, circa nove anni, dal primo provvedimento concessivo della pensione ordinaria (D.M. n. 80 del 26.08.2002), e circa sette anni dalla concessione dell'anticipo sulla pensione privilegiata, avvenuto nel 2004. Ha concluso pertanto per la declaratoria, in accoglimento dell'appello incidentale, di assoluta irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di anticipo della pensione privilegiata.

Il giudizio è stato trattato una prima volta nella udienza del 4.11.2015, in cui con ordinanza a verbale si è disposto un differimento per consentire la notifica dell'appello incidentale alla controparte.

Alla successiva udienza del 12.01.2016, con ordinanza n. 80/2016 si è disposta la riunione degli appelli e l'integrazione del contraddittorio da parte del Ministero dell'Interno nei confronti dell'INPS e la notifica dell'appello incidentale della S. C. al Ministero dell'Interno e all'INPS.

L'Istituto Previdenziale si è costituito depositando memoria in data 25.10.2016, con cui ha ritenuto fondata la pretesa del Ministero appellante a ritenere non maturata la prescrizione, attesa la diversa natura della prestazione pensionistica rispetto al contributo assistenziale in argomento. Quanto all'appello incidentale, ha sostenuto che la S. C. non versava in una situazione di legittimo affidamento data la provvisorietà del contributo assistenziale.

L'INPS ha concluso con la richiesta di accoglimento dell'appello principale del Ministero e di rigetto dell'appello incidentale.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2016, udito il relatore, dott.ssa Rita Loreto, nessuno presente per il Ministero dell'Interno, l'Avv. Di Martino, in delega, per la signora S. C. ha ribadito quanto già esposto nell'appello incidentale, chiedendone l'accoglimento e riportandosi alle richieste conclusionali in esso formulate. L'Avv. Maria Passarelli, per l'INPS, ha richiamato la memoria di costituzione ed ha puntualizzato, quanto alla prescrizione, che nella specie essa non può che essere decennale; quanto all'indebito, che la irripetibilità è preclusa dalla piena consapevolezza della beneficiaria di dovere restituire le somme ricevute a titolo di anticipo.

DIRITTO

1. Con ordinanza n. 80/2016 questa Sezione ha provveduto alla riunione, in rito, degli appelli, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo dell'appello principale il Ministero dell'Interno ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, nel pronunciare la irripetibilità delle somme corrisposte alla signora S. C., il primo giudice ha fatto salvi gli effetti della maturata prescrizione quinquennale. Il Ministero ha, in sostanza, sostenuto che la norma richiamata dal primo giudice non è applicabile nella specie, attesa la natura assistenziale, e non previdenziale, del contributo corrisposto dal Fondo di Assistenza del Personale della P.S. a titolo di anticipo della pensione privilegiata.

La doglianza è fondata.

Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è Ente strumentale dell'Amministrazione della P.S. e come tale è demandato all'assolvimento delle finalità assistenziali stabilite con i D.P.R. n. 782/85, art. 79, e DPR n. 417/92, art. 65.

Il Fondo è stato posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno con Regolamento di riordino emanato con D.P.R. n. 244 del 29.10.2010, che all'art. 2, indica tra le finalità la *"l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali, provvedendo, fra l'altro, all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati*

a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti "in itinere" per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio".

Le prestazioni effettuate dal Fondo in questione, essendo prevalentemente di natura assistenziale, assumono dunque un aspetto aggiuntivo rispetto a quelle assicurate dall' (ex) INPDAP. (Corte conti, Sezione Controllo Enti, Det. n. 59/01 del 3.12.2001).

Nel caso di specie, dunque, l'erogazione delle somme da parte del Fondo alla signora S. C. è avvenuta a titolo assistenziale, quale strumento di solidarietà per il superamento di un particolare stato di difficoltà economiche dovute ad un evento straordinario (la morte del coniuge) con conseguente diminuzione improvvisa del budget economico e non quale prestazione previdenziale erogata a fronte di contributi pensionistici posti in capo al dipendente.

Pertanto, come correttamente precisato dal Ministero appellante, le prestazioni economiche di natura assistenziale erogate dal Fondo citato al personale della Polizia di Stato o ai loro superstiti, sono rese senza il presupposto del versamento di contributi previdenziali e assistenziali e con intenti di soccorso assistenziale.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il Fondo provvede ad erogare la somma individuata, trimestralmente, provvedendo al recupero in un'unica soluzione delle somme complessivamente erogate al momento della liquidazione della pensione privilegiata, per il tramite dell'Ufficio INPS (già INPDAP). Tale recupero avviene a scapito degli arretrati da corrispondere a titolo di pensione privilegiata, atteso che gli interessati autorizzano il recupero con apposita sottoscrizione all'atto di presentazione della domanda.

Pertanto alla base della corresponsione non vi è quella relazione di interdipendenza che intercorre nel rapporto giuridico previdenziale, per il quale l'esistenza dell'obbligazione di erogare prestazioni previdenziali è determinata dall'esistenza dell'obbligazione di pagare i contributi.

Per tali ragioni è fondata la censura dell'appellante Ministero, che ha ritenuto non appropriato il riferimento, fatto dal primo giudice, all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95 (recante la "disciplina dei termini prescrizionali da applicare in tema di contribuzioni pensionistiche") ai sensi della quale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla signora S. C..

In proposito vale sottolineare quanto precisato dall'INPS nella memoria di costituzione, e cioè che la norma di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 concerne soltanto la prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro (Cass. S.U. n. 15296/2014) e non riguarda, quindi, in alcun modo, la prescrizione del diritto alle prestazioni dovute dagli enti previdenziali nonché quella del diritto alla ripetizione delle dette prestazioni allorché indebitamente erogate.

La sentenza di prime cure, pertanto, deve essere riformata nel capo in cui ha disposto l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme anticipate nel quinquennio precedente la data di notifica del D.M. n. 0327/11.

3. Passando a considerare l'appello incidentale, con tale gravame la signora S. C. sostiene che debba essere dichiarata la assoluta irripetibilità delle somme corrisposte dal Fondo e chieste in restituzione dall'INPS, per averle percepite in buona fede e considerato il tempo trascorso dalla prima erogazione alla comunicazione dell'indebito.

Il Collegio ritiene la censura non meritevole di accoglimento, poiché nella

specie, come pure rilevato dall'Amministrazione, non sussistono i presupposti per poter dichiarare che la signora S. C. versasse in una situazione di buona fede.

E difatti il primo giudice ha erroneamente considerato, quale atto di contestazione della formazione dell'indebito, il D.M. n. 0327 del 27.06.2011 anziché il provvedimento precedente concessivo del trattamento privilegiato di reversibilità, n. 1232 del 10.05.2007, che già indicava in calce il recupero del contributo erogato dal Fondo di Assistenza, seppure per mero errore materiale era stato indicato solo l'importo di euro 3.000,00, e ciò aveva reso necessaria la rettifica al DM avvenuta con successivo DM. n.0327 del 2011.

4. In ordine alla sussistenza del legittimo affidamento, rileva il Collegio che il motivo attiene a questione di fatto, sulla quale il primo giudice si è già pronunciato (cfr. pag. 9 sent.), allorché ha evidenziato che *“non può dirsi che in capo alla ricorrente si sia formato un legittimo affidamento, né per l'ignoranza di dover restituire quanto legittimamente percepito a titolo di anticipazione, né per l'ammontare di questo, essendo pienamente consapevole che la somma di euro 3.000,00 (inizialmente indicata) corrispondeva ad un solo trimestre di anticipazione, cosicché nessun dubbio poteva configurarsi circa la sua esattezza a fronte di una restituzione che copriva un arco temporale più vasto”*.

Per di più, la sentenza di primo grado ha correttamente evidenziato che la S. C. non poteva riporre legittimo affidamento sulla definitività di quanto percepito poiché aveva contezza sia dell'entità di quanto percepito a titolo di “contributo integrativo”, sia del fatto che tale trattamento era comunque destinato ad essere restituito, avendo la medesima sottoscritto l'impegno alla restituzione all'atto della presentazione della domanda di contributo.

D'altra parte, ad ulteriore riprova che la S. C. non versava in una situazione di legittimo affidamento, c'è da considerare che la stessa – come riconosciuto anche nell'atto di appello incidentale - ha continuato a percepire il contributo assistenziale anche dopo l'erogazione della pensione privilegiata e fino a tutto marzo 2009, senza avere mai reso nota la circostanza all'Amministrazione o all'INPS.

Per le considerazioni che precedono, l'appello incidentale della signora S. C. deve essere rigettato e, in integrale accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno, deve essere dichiarato il diritto dell'Amministrazione alla ripetibilità dell'intera somma di euro 54.000,00 erogata dal Fondo Pensioni per il Personale della Polizia di Stato alla signora S. C. a titolo di anticipo della pensione privilegiata, senza che sia maturata alcuna prescrizione.

Sono poste a carico della soccombente le spese sostenute dal Ministero dell'Interno e dall'INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 per il Ministero ed in euro 1.000,00 per l'INPS. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza di primo grado, - ACCOGLIE l'appello principale, proposto dal MINISTERO dell'INTERNO avverso la sentenza n. 410/2014, depositata il 7.05.2014, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio e, per l'effetto, dichiara il diritto del Ministero alla ripetibilità dell'intera somma di euro 54.000,00 erogata dal Fondo Pensioni per il Personale della Polizia di Stato alla signora S. C. a titolo di anticipo della pensione privilegiata, senza che sia

maturata alcuna prescrizione;

- RIGETTA l'appello incidentale, proposto da S. C. avverso la medesima sentenza;

- PONE O a carico di S. C., in ragione della soccombenza, le spese sostenute dal Ministero dell'Interno e dall'INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 per il Ministero ed in euro 1.000,00 per l'INPS.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 6.12.2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Rita LORETO

F.to Enzo ROTOLO

Depositata in Segreteria il 29/9/2017

IL DIRIGENTE

F.to Daniela D'AMARO